

AS1294 - COMUNE DI FRASCATI (RM) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Roma, 19 luglio 2016

Comune di Frascati

L'Autorità, nella sua riunione del 13 luglio 2016, ha inteso svolgere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/1990, le seguenti considerazioni in merito alle modalità di affidamento, da parte del Comune di Frascati, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità della proroga del servizio in favore del gestore uscente e alla sua possibilità di affidamento secondo il modulo organizzativo dell'*in house providing*.

In premessa, l'Autorità ricorda che i servizi pubblici locali (di seguito, anche SPL) devono essere affidati, in conformità all'ordinamento europeo e nazionale, ricorrendo a una delle seguenti tre alternative modalità: (i) rivolgendosi al mercato, mediante indizione di una gara pubblica per la scelta dell'affidatario; (ii) mediante una società mista con selezione competitiva del socio privato operativo (cd. gara a doppio oggetto) o (iii) ricorrendo all'affidamento diretto secondo il modello organizzativo del cd. *in house providing*, nei casi in cui ricorrano, al momento dell'affidamento stesso, le cumulative condizioni di legittimità così come definite dalla giurisprudenza europea¹ e poi, da ultimo, recepite e codificate dalle nuove direttive sugli appalti pubblici².

Rispetto al richiamato quadro normativo, la possibilità di prorogare gli affidamenti oltre i termini previsti rappresenta, pertanto, una deroga del tutto eccezionale e temporalmente limitata, in ragione della sua portata manifestamente contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento non discriminazione che governano la richiamata normativa in materia di affidamento dei SPL: nel caso di specie, quindi, essa è possibile solo alle condizioni di cui all'art. 191 del D.lgs. n. 152/2006.

Con riguardo alla eventuale decisione del Comune di Frascati di procedere all'affidamento *in house providing* del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità, del pari, ricorda che il legittimo ricorso a tale modalità di gestione richiede il rigoroso rispetto dei tre requisiti cumulativi della titolarità pubblica integrale del capitale sociale del soggetto affidatario, dello svolgimento dell'attività prevalente in favore dell'Ente affidante il servizio pubblico e del cd. controllo analogo.

¹ A partire dalla sent. CGUE cd. *Teckal*, del 18 novembre 1999, causa C-107/98.

² La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 2014/23/UE, "sull'aggiudicazione dei contratti di concessione"; la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014 "sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE" e la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, "sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE". Il recepimento da parte degli Stato Italiano è avvenuto con il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tali requisiti, peraltro e come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, devono sussistere al momento stesso dell'affidamento del servizio.³

Infine, l'Autorità sottolinea come, nelle more della costituzione e dell'operatività dei bacini di riferimento previsti dalle disposizioni vigenti, gli affidamenti in corso debbano prevedere nel contratto di servizio stipulato una clausola risolutiva espressa che disponga la cessazione del rapporto contrattuale ad esito dell'individuazione del gestore d'Ambito.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali evidenziate.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

³ Vd. consiglio di Stato, sentenza n. 2154/2015; vd. anche Corte Conti, deliberazione n. 195/2011.